



COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024)

DELIBERAZIONE N. 214 DEL 20 GIUGNO 2025

OGGETTO: Ricorso T.A.R. Campania promosso dal XXXXXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXX) nella qualità di titolare della Ditta individuale XXXXXXXXXXXX in relazione al provvedimento di non ammissione. Conferimento incarico legale. Autorizzazione al Presidente per gli atti necessari e conseguenti.

L'anno 2025, il giorno 20 del mese di giugno, alle ore 11.00, nella Casa comunale si è riunita ai sensi dell'art.252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

	presente	assente
Giuseppe Amore <i>presidente</i>	X	
Agnese Iardino <i>componente</i>	X	
Paolo Rotondo <i>componente</i>	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore

VISTI

- l'articolo 252, comma 4, T.U.E.L. in base al quale «L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2018;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che: «Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:

GA

R
YH



- a. *i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;*
- b. *i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;*
- c. *i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7»;*
- l'articolo 255, comma 10, del T.U.E.L. nella parte in cui prevede che non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata;
- l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che : «1. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori»;*
- il titolo VIII, capi II e III, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- il d.P.R. 24. 8.1993, n. 378, contenete il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 14 novembre 1997, n. F.L. 28/97;
- l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 254, comma 1, del T.U.E.L. prevede che l'organo straordinario della liquidazione è tenuto a provvedere all'accertamento della massa passiva mediante la formazione del piano di rilevazione dei debiti, atto con il quale si avvia la procedura ordinaria di liquidazione dell'indebitamento;
- l'art. 258 del T.U.E.L. prevede, in alternativa, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che: «*L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione»;*
- la procedura semplificata di cui al citato art. 258 del T.U.E.L. prevede un'offerta transattiva, da parte dell'organo straordinario di liquidazione, a ciascun creditore di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;
- la procedura semplificata prevede che entro 30 giorni dalla notifica della proposta la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione le risorse finanziarie necessarie;
- in base al comma 5 del citato articolo 258 del T.U.E.L. l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;

CA
r
JP



- in base al comma 5 del citato articolo 258 del T.U.E.L. l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;
- con deliberazione n. 17 del 1.7.2021 questo Organo straordinario di liquidazione ha proposto all'Ente comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione n. 99 adottata da questa Commissione in data 13.2.2025, avente ad oggetto *"Fascicolo n. 102 intestato alla XXXXXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXX) - Provvedimento di esclusione totale dalla massa passiva"*;

VISTE le osservazioni formulate da parte della XXXXXXXXXXXX, assunte a prot. n. 37325/2024;

VISTA la successiva deliberazione n. 210 del 4.6.2025 avente ad oggetto *"Procedimento amministrativo di valutazione della posizione n. 102 della gestione di liquidazione, definito con deliberazione n. 99 del 13 febbraio 2025. Valutazione delle osservazioni formulate ex art. 10bis, legge n. 241/1990"*;

VISTO l'atto di citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli notificato, in data 11.4.2025, dalla XXXXXXXXXXXX in relazione al reclamato diritto di credito oggetto della citata deliberazione n. 99 del 13 febbraio 2025;

VISTI gli atti al fascicolo n. 102 della gestione di liquidazione, in particolare l'attestazione resa, ai sensi dell'art. 254, c. 4, TUEL, dal Responsabile del servizio competente e la corrispondenza interna successiva alla ricezione dell'atto di citazione;

RAVVISATA la necessità di resistere all'iniziativa intrapresa dalla predetta XXXXXXXXXXXX mediante la nomina di un legale che possa rappresentare nel giudizio anche questo Organo straordinario di liquidazione, congiuntamente all'Ente comunale;

VISTA la determinazione n. 600/2025 con la quale il Settore VIII ha provveduto ad affidare ai legali in convenzione RTP avv.ti Venezia-Di Vizio *"l'incarico di costituirsi nel giudizio instaurato, innanzi al Tribunale di Napoli, dalla XXXXXXXXXXXX, con atto di citazione acquisito al Protocollo Generale dell'Ente al n. 14038 del 11.04.2025"*;

RITENUTO di condividere l'individuazione della RTP avv.ti Venezia-Di Vizio per la tutela in giudizio delle ragioni dell'Ente e dell'Organo, anche per motivi di opportunità ed economicità dell'azione amministrativa;

ACQUISITA la disponibilità di detti legali ad assumere la difesa congiunta anche di questo Organo straordinario di liquidazione non sussistendo situazioni di conflitto e/o di incompatibilità;

RITENUTO di dover autorizzare il Presidente a porre in essere gli atti necessari a conferire al medesimo la necessaria procura alle liti nonché a provvedere autonomamente anche ad eventuali incumbenti successivi, connessi allo svolgimento dell'incarico da parte dello stesso legale;

con votazione unanime espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto e di condividere l'individuazione da parte dell'Ente del RTI avv.ti Venezia-Di Vizio per la difesa e rappresentanza congiunta del medesimo Comune e di questo Organo Straordinario di liquidazione nel giudizio intentato dalla XXXXXXXXXXXX descritto nella parte narrativa;

GA
R
44



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI QUARTO (NA)


3. di autorizzare il Presidente dell'Organo a porre in essere tutti gli atti necessari per il conferimento dell'incarico al predetto legale nonché a provvedere autonomamente anche ad eventuali incombenzi successivi, connessi allo svolgimento dell'incarico da parte del legale stesso;
4. di notificare la presente deliberazione ai legali incaricati RTI avv.ti Venezia-Di Vizio;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio *on line* con anonimizzazione dei dati personali in conformità alla vigente normativa e di trasmetterlo al sig. Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile del settore VIII ed ai Revisori dei Conti del comune di Quarto.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


IL PRESIDENTE

Giuseppe Amore



I COMPONENTI

Agnese Iardino



Paolo Rotondo

